



11075

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante “*Istituzione del Servizio Nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché riordino dell’omonimo Istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante “*Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*”;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-*undecies*, che ridefinisce la struttura del sistema nazionale di valutazione di cui l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, nel seguito “INDIRE” costituiscono due delle tre componenti;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, l’articolo 19 con cui viene ripristinato l’INDIRE quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare senza soluzione di continuità con l’Ansas;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante “*Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione*”;

VISTO lo Statuto dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), approvato con delibera n. 13 del 20 ottobre 2017 e, in particolare, gli articoli 8, 9, 10 e 11 relativi agli strumenti e agli Organi dell’Istituto;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l’articolo 47, comma 7, a mente del quale “*Nelle more dell’adeguamento dello statuto dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario, per l’intera durata dell’incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, incrementato dell'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, al presidente compete un trattamento economico con le modalità previste per l'indennità di carica di cui al periodo precedente con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e in particolare l'art. 7-bis, comma 2, secondo cui “Al fine di adeguare l'organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) alle funzioni a esso attribuite ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario in possesso di comprovata competenza e professionalità, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Il compenso del commissario straordinario è determinato ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli organi dell'INDIRE, a eccezione del collegio dei revisori dei conti, decadono all'atto della nomina del commissario straordinario”;

VISTO, inoltre, il citato articolo 7-bis, comma 3, del suddetto decreto-legge n. 71 del 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, secondo cui “Il commissario straordinario di cui al comma 2, per la durata dell'incarico, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del medesimo comma 2”;

VISTO, infine, il citato articolo 7-bis, comma 4, del suddetto decreto-legge n. 71 del 2024, n. 71, secondo cui “In applicazione delle disposizioni del comma 2, il commissario straordinario di cui al medesimo comma 2 adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell'INDIRE, da trasmettere al Ministero dell'istruzione e del merito e al Ministero dell'università e della ricerca, che esercitano il controllo di legittimità e di merito, secondo le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. I nuovi organi dell'INDIRE sono costituiti entro trenta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia. Il commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente dell'INDIRE”;

VISTA la nota n. 111925 del 13 agosto 2024, con la quale il Ministro dell'istruzione e del merito ha proposto di nominare il cons. Francesco Verbaro, dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale Commissario straordinario dell'INDIRE;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota n. 9401 del 13 agosto 2024 con la quale il Capo di gabinetto del Ministero dell'università e della ricerca, d'ordine del Ministro, ha espresso il formale sentito sulla nomina del Cons. Francesco Verbaro;

VISTO il *curriculum vitae* del cons. Francesco Verbaro;

VISTE le dichiarazioni rese dal cons. Francesco Verbaro in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA, altresì, la dichiarazione resa dallo stesso cons. Francesco Verbaro, in data 10 settembre 2024, con cui lo stesso dichiara di rinunciare al compenso previsto con riferimento all'incarico di Commissario straordinario dell'INDIRE;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 1° agosto 2019 con cui il cons. Francesco Verbaro, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per cinque anni, a decorrere dal 1° dicembre 2019, per lo svolgimento di attività di consulenza presso soggetti pubblici e privati in materia di organizzazione, lavoro pubblico e diritto del lavoro privato, politiche del lavoro e welfare nonché per organi di amministrazioni di società, associazioni, enti bilaterali, fondi e banche;


VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il quale il cons. Francesco Verbaro è stato collocato in aspettativa non retribuita, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183, a decorrere dal 1° dicembre 2024 per ulteriori due anni;

RITENUTO di procedere alla nomina del cons. Francesco Verbaro quale Commissario straordinario dell'INDIRE ai sensi del citato articolo 7-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, fino alla nomina del Presidente dell'INDIRE ~~[e, comunque, fino alla data di scadenza del collocamento in aspettativa, ovvero fino al 30 novembre 2024;]~~

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENTITO il Ministro dell'università e della ricerca;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione e del merito;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

ART. 1

1. Ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, il cons. Francesco Verbaro è nominato Commissario straordinario dell'INDIRE.
2. Ai sensi del citato articolo 7-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 71 del 2024, gli Organi dell'INDIRE, a eccezione del Collegio dei revisori dei conti, decadono all'atto della nomina del Commissario straordinario.
3. Il Commissario straordinario, per la durata dell'incarico, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli Organi decaduti e adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo Statuto dell'INDIRE, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 7-bis.
4. I nuovi organi dell'INDIRE sono costituiti entro trenta giorni dalla data in cui il nuovo Statuto acquista efficacia.
5. Il Commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente dell'INDIRE.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Del suddetto incarico è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSGREGARIO DI STATO

Alfredo Mantovano

25 SET. 2024

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCANTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 3732/2024
Roma, 01.10.2024

IL REVISORE

Micali

IL DIRIGENTE

Francesco V. V. 6